



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 30 / duemilaventi

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI URGENTI, TEMPORANEE ED ECCEZIONALI INERENTI IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO – AMPLIAMENTI O NUOVI DEHORS E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEI VALEVOLI FINO AL 31.10. 2020

Il Sindaco

Premesso che:

- con dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione in data 11 marzo 2020 l'O.M.S. ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- i Decreti Legge n. 9/2020, n. 11/2020, n. 18/2020 e n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 1 e l'art. 2, comma 1;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 Maggio 2020 “Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19” con il quale, tra l'altro, si sono disposte le misure da applicare per la nuova apertura delle attività, dopo la prima fase dell'emergenza da pandemia, a far tempo dal giorno 18 maggio e fino al 31 luglio 2020;
- il DPCM del 17 maggio 2020, laddove si dispongono le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, richiamando i protocolli d'intesa sottoscritti a livello nazionale;

Visto, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nella parte in cui prevede espressamente all'art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, (omissis) sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1, e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse

sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del DPR 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma.1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020 con il quale, tra l'altro, è messa in calendario la ripresa di attività a decorrere dal 18 maggio 2020 dei "servizi di somministrazione alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2" dal titolo "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza "degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna";

Considerato che:

- nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto a maggio 2020 da INAIL e Istituto Superiore di Sanità si legge che: "Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità";
- le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, in particolare al capitolo Ristorazione, dove prevede espressamente che "I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contraggio tramite droplet";

Considerato altresì che:

- ai Comuni fanno riferimento le funzioni di regolamentazione in materia di pubblici esercizi;
- nell'esercizio di tali funzioni risiede anche il fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, nonché la ripresa del commercio al dettaglio e dei servizi e pubblici esercizi al cittadino e più in generale le forme di socialità nelle strade, nelle piazze e nello spazio urbano sempre e comunque nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- in riferimento al citato allegato 2 "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto" all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82/2020 viene ribadito che: "Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti e della clientela (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale). Al riguardo per le aree di somministrazione alla clientela sono da privilegiare gli spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. A tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli" si ritiene, nel rispetto delle sopra ordinate disposizioni, di poter al meglio declinare alcune specifiche misure per lo svolgimento dell'attività in spazi all'aperto;

Preso atto che ai sensi del sopra richiamato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 i destinatari di questo provvedimento sono le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 ad esclusione delle attività di cui al punto c) (attività di somministrazione alimenti e di bevande effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari) per le quali non sia ancora stata disposta la riapertura; Rilevato altresì che nella Regione Emilia Romagna la Legge n. 287/1991 ha cessato la sua diretta applicazione a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"; Ritenuto dunque di poter dar corso alle misure a sostegno della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 14/2003, con esclusione delle attività interne ad altri esercizi per i quali non è stata disposta la riapertura, nel pieno rispetto della normativa in materia di contrasto della diffusione dell'emergenza Covid-19, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate; Ritenuto altresì opportuno consentire anche gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, ovvero regolamentati dalla L.R. 14/2003, la possibilità di chiedere l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di strutture amovibili (es. espositori, piccoli tavolini o sedie) per porre presidi od evitare assembramenti di persone in attesa di accedere alla struttura di vendita; Dato atto che i soggetti interessati potranno presentare domanda di rilascio o ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico secondo una procedura semplificata come disposto dell'art. 181 del Decreto Legge n. 34/2020 (**Allegato 1**), nel rispetto delle norme del codice della strada e delle disposizioni relative all'accessibilità ai marciapiedi, ai passaggi pedonali e ai parcheggi e che le strutture amovibili (ad es. dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività) che si intendono predisporre non comportino barriere architettoniche; Visto altresì il "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni" approvato con delibera di C.C. n. 74 del 21/11/1998 e s.m.i.; Visto infine l'art. 50 del DLgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); Fermo il rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

DISPONE

- 1) che a far data dal giorno **01 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020**, fatti salvi i provvedimenti normativi, governativi e regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, sia consentita l'occupazione di suolo pubblico in esonero alla Tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) ai soggetti di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, ovvero regolamentati dalla L.R. 14/2003, e agli esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991;
- 2) che le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse (**Allegato 1**) siano presentate, anche attraverso procedura semplificata, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive al seguente indirizzo PEC egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net, con allegata la planimetria dell'area richiesta;
- 3) la posa in opera temporanea di strutture amovibili (funzionali alle attività di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991 ad esclusione delle attività di cui al punto c) – attività di somministrazione alimenti e di bevande effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari – per le quali non sia ancora stata disposta la riapertura) quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti (anche di interesse culturale o paesaggistico e non subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137/2002), da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto:
 - del "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni" approvato con delibera di C.C. n. 74 del 21/11/1998 e s.m.i."; per quanto non in contrasto con i sopra richiamati disposti normativi;
 - delle norme del codice della strada e delle disposizioni relative all'accessibilità ai marciapiedi, ai passaggi pedonali e ai parcheggi e che le strutture amovibili non comportino barriere architettoniche;

- delle disposizioni igienico sanitarie;
- del decoro e pulizia delle aree richieste in concessione. A tal proposito i titolari delle attività cui viene concessa l'occupazione del suolo pubblico sono tenuti a mantenere puliti gli spazi occupati e le aree limitrofe;
- delle norme in materia di risparmio energetico ed inquinamento luminoso nell'uso dei complementi di arredo ed elementi di illuminazione, altresì consentiti, e volti a facilitare le attività suddette nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

4) la posa in opera temporanea di strutture amovibili quali espositori, piccoli tavolini e sedie, per gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, per porre presidi od evitare assembramenti di persone in attesa di accedere alla struttura di vendita:

- per quanto non in contrasto con i sopra richiamati disposti normativi, nel rispetto del "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni" approvato con delibera di C.C. n. 74 del 21/11/1998 e s.m.i.";
- nel rispetto delle norme del codice della strada e delle disposizioni relative all'accessibilità ai marciapiedi, ai passaggi pedonali e ai parcheggi e che le strutture amovibili non comportino barriere architettoniche;
- del decoro e pulizia delle aree richieste in concessione. A tal proposito i titolari delle attività cui viene concessa l'occupazione del suolo pubblico sono tenuti a mantenere puliti gli spazi occupati e le aree limitrofe;

5) nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza "degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia-Romagna (Ordinanza regionale n. 82 del 17 maggio 2020) dovranno essere sempre e comunque rispettate le misure e le cautele di seguito riportate:

- deve essere sempre assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- è fatto divieto di assembramento;
- la delimitazione degli spazi è consentita con cordoni, cordelle, fioriere, attrezzature, elementi di arredo urbano, arredi e strutture amovibili;
- dovrà essere assicurata un'adeguata gestione degli ingressi e delle uscite dai suddetti spazi;
- l'accesso all'area oggetto di occupazione di suolo pubblico è consentito solo a coloro che indossino la mascherina;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine da parte degli addetti alla distribuzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;
- deve essere sempre assicurata ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi di disinfezione per le mani, sia nelle aree interne ed esterne proprie dell'esercizio, sia nei bagni a disposizione dei clienti;
- i tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- è favorita l'adozione di menù digitali e sistemi di pagamento digitale al tavolo;
- è garantita la corretta pulizia e disinfezione dei tavoli dopo l'utilizzo da parte dei clienti;

6) che l'istruttoria relativa al rilascio, all'ampliamento o al diniego della concessione preveda il tempestivo coinvolgimento dei soggetti richiedenti e degli eventuali controinteressati al fine di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile per consentire la ripresa dell'attività in modo coerente alle disposizioni vigenti;

7) in caso d'incompatibilità con iniziative e manifestazioni promosse, organizzate o patrocinate dal Comune di Castellarano, per le possibili esigenze temporanee (es. individuazione di aree mercatali) e per motivi di Ordine Pubblico, l'area di occupazione suolo pubblico dovrà essere sgomberata e resa libera;

8) di dare atto che l'occupazione del suolo pubblico non comporterà alcun onere a carico del richiedente come espressamente previsto dall'art. 181 del decreto-legge n. 34/2020;

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con

modifiche dalla Legge n. 13/2020 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020 e dall'art. 2 del D.L. 16 Maggio 2020 n. 33.

Il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro-Secchia è incaricato dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto.

DISPONE ALTRESI'

- che sia data adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castellarano e sul sito istituzionale;
- che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - agli operatori direttamente interessati;
 - al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro-Secchia;
 - al Comando dei Carabinieri di Castellarano;
 - al Prefetto di Reggio Emilia

AVVERTE

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al TAR di Parma, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Castellarano, li 28/05/2020

testocopiaconforme

**Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni**

AL COMUNE DI CASTELLARANO
UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net

DOMANDA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 PER L'OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO) DI SUOLO PUBBLICO, VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 2020

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ___/___/___
e residente a _____ in Via _____ n. _____
codice fiscale _____
telefono _____, e-mail _____
PEC _____
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

C.F./P.IVA _____
con sede a _____ in via _____ n. _____

esercente l'attività di:

- bar, ristorante, pizzeria, gelateria, pasticceria e simili
- esercizi commerciali diversi da quelli precedenti
- in possesso di concessione per la distesa di tavoli
- permanente per l'anno 2020
- temporanea per l'anno 2019 2020
- NON in possesso di concessione per la distesa di tavoli

CHIEDE

- AMPLIAMENTO DISTESA mt. _____ X mt. _____ = MQ _____
- NUOVA DISTESA mt. _____ X mt. _____ = MQ _____

da posizionare in Via/Piazza _____

con la posa dei seguenti elementi di arredo urbano (indicare tutti gli elementi di arredo che verranno utilizzati):

- sedie tavoli espositori
- dehors pedane ombrelloni

altro (specificare) _____

All'uopo, il sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 per come modificati dall'art. 264 del D.L. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di rispettare le norme del codice della strada e delle disposizioni relative all'accessibilità ai marciapiedi, ai passaggi pedonali ed ai parcheggi;
- di rispettare le norme in materia igienico sanitaria
- che le strutture amovibili (ad es. dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), sopra meglio specificati, che si intendono predisporre non comportano barriere architettoniche;
- di attenersi alle condizioni dettate dagli uffici preposti per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico, igiene e circolazione stradale;
- di osservare le indicazioni contenute nel (per i soggetti di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991):
 - Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione redatto da Inail e Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2020;
 - Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome nel maggio 2020
 - "Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto", parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 82 della Regione Emilia-Romagna.

SI IMPEGNA

- **al mantenimento della pulizia e decoro dell'area data in concessione e degli spazi limitrofi.**
- **in caso di incompatibilità con iniziative e manifestazioni promosse, organizzate o patrocinate dal Comune di Castellarano, per le possibili esigenze temporanee (es. individuazione di aree mercatali) e per motivi di Ordine Pubblico, a sgomberare l'area e renderla immediatamente libera.**

ALLEGA

- **PLANIMETRIA** con indicazione delle misure dell'area occupata e le strutture amovibili installate
- **COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'**

INFORMATIVA

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR "il Comune di Castellarano in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.castellarano.re.it oppure recando all'ufficio protocollo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.castellarano.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell'ente.

Castellarano, lì

FIRMA
